

COMUNE DI CASTELTERMINI

PROVINCIA DI AGRIGENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI**  
**SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**  
**ED ASSIMILATI AGLI URBANI**

**Approvato con Deliberazione Consiliare n. 31 del 27.5.2008**

**Modificato con Deliberazioni Consiliari nn. 28 e 29 del 16.4.2009 e n.19 del 19/3/2012**

## INDICE

### TITOLO I – DELLE NORME GENERALI -

- Articolo 1 – Oggetto .....	Pag. 3
------------------------------	--------

### TITOLO II – DEGLI ELEMENTI DEL TRIBUTO

- Articolo 2 – Zone di Applicazione.....	Pag. 4
- Articolo 3 – Presupposto della tassa.....	Pag. 4
- Articolo 4 – Locali tassabili.....	Pag. 5
- Articolo 5 – Aree tassabili.....	Pag. 6
- Articolo 6 – Classificazione delle superfici tassabile .....	Pag. 6
- Articolo 7 – Locali ed aree non utilizzate.....	Pag. 7
- Articolo 8 – Esclusioni.....	Pag. 7
- Articolo 9 – Soggetti passivi.....	Pag. 8
- Articolo 10 – Parti comuni all'edificio.....	Pag. 8
- Articolo 11 – Locali in multiproprietà.....	Pag. 8
- Articolo 12 – Tariffe per particolari condizioni d'uso.....	Pag. 9
- Articolo 12 bis - Pratica del compostaggio come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici .....	Pag. 10
- Art. 12 ter – Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla tassa rifiuti per il compostaggio domestico.....	Pag. 11
- Art. 12 quater – Condizioni generali d'accesso alla riduzione sulla tassa rifiuti per la produzione in proprio di compost per le utenze domestiche.....	Pag. 11
- Art. 12 quinquies – utilizzo del compost proveniente da sistemi di autotrattamento della frazione organica.....	Pag. 12
- Art. 12 sextis- Rifiuti da compostare – “frazione unica” .....	Pag. 12
- Art. 12 Septis- Uso improprio delle compostiere.....	Pag. 14

### TITOLO III – DELLA TARIFFAZIONE

- Articolo 13 – Obbligazione tributaria.....	Pag. 15
- Articolo 14 – Esenzioni.....	Pag. 15
- Articolo 15 – Riduzioni.....	Pag. 16
- Articolo 16 – Copertura delle esenzioni e riduzioni.....	Pag. 16
- Articolo 17 – Gettito del tributo .....	Pag. 16
- Articolo 18 – Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe.....	Pag. 17
- Articolo 19 – Unità immobiliari ad uso promiscuo.....	Pag. 17

- Articolo 20 – Tassa giornaliera di smaltimento.....	Pag.	17
---	------	----

#### **TITOLO IV DELLE – DENUNCE – ACCERTAMENTI – RISCOSSIONI**

- Articolo 21 – Denunce.....	Pag.	18
- Articolo 22 – Norma transitoria per le prime denunce.....	Pag.	19
- Articolo 23 – Accertamento.....	Pag.	19

#### **TITOLO V DELLA – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO**

- Articolo 24 – Poteri del Comune.....	Pag.	20
- Articolo 25 – Funzionario Responsabile.....	Pag.	20
- Articolo 26 – Rimborsi, sanzioni e interessi.....	Pag.	20
- Articolo 27 – Disposizioni finali e transitorie.....	Pag.	21

## **TITOLO I DELLE NORME GENERALI**

### **Art. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Casteltermini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e rifiuti speciali assimilati sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993, di seguito indicato come "Decreto 507".

Esso, inoltre, integra la disciplina legislativa della tassa, secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
- b) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative;

Sulla base delle attribuzioni previste dalla Legge 142/90, compete:

1. al Consiglio Comunale approvare le variazioni al presente regolamento, nonché le modifiche dei parametri per il calcolo delle tariffe;
2. al Sindaco, la determinazione delle tariffe in base alle metodologie e modalità approvate dal Consiglio e previste nel presente Regolamento.

## **TITOLO II DEGLI ELEMENTI DEL TRIBUTO**

### **Art. 2 Zone di applicazione (art. 59 D.Lgs. 507/93)**

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri, ai quali è esteso il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e speciali assimilati.
2. Il Servizio di Nettezza urbana è disciplinato dall' apposito Contratto del Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati al quale si fa espresso rinvio per gli aspetti inerenti l'applicazione della tariffa: zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc... .
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.
4. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative relative avendo diritto alla restituzione della tariffa corrispondente al periodo di interruzione del servizio.
5. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni e speciali assimilati agli urbani, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3°, rispettose dei limiti previsti dall'art. 59, comma 2°, del decreto 507/93.

### **Art. 3 Presupposto della tassa (art. 62 D.Lgs. 507/93)**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativo ai sensi del precedente art. 2, comma 1° e 2°.
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per l'intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
3. Nelle zone di cui all'art. 2, quinto comma, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria relativa alla corrispondente categoria o sottocategoria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

Entità della riduzione

distanza dal contenitore più vicino

60%

70%

fino a ml. 500

oltre a ml. 500

4. Qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste dalla norma di legge e fatte proprie dal presente Regolamento, è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo all'80% della tariffa ordinaria.

#### **Art. 4**

##### **Locali tassabili.**

**(Art.62 D.Lgs. 507/93)**

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Sono pertanto da considerarsi tassabili le superfici utili di:
  1. Tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato, escluse stalle, fienili e le serre a terra e qualsiasi altra pertinenza necessaria alla conduzione del terreno;
  2. Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad uffici pubblici, privati e studi professionali e simili;
  3. Tutti i vani principali ed accessori destinati a negozi o botteghe, ad uso commerciale od artigianale, a pubbliche rimesse, stabilimenti industriali ed artigianali con esclusione delle superfici di essi, ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazioni o rifiuti speciali non assimilati agli urbani o tossici e nocivi.
  4. Tutti i vani principali ed accessori destinati a circoli, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar.
  5. Tutti i vani principali ed accessori destinati ad alberghi, collegi, seminari, pensioni, case di cura e simili.
  6. Tutti i vani principali ed accessori destinati ad istituti pubblici aventi scopi di assistenza.

**Art. 5**  
**Aree tassabili.**  
(Art. 62 D.Lgs. 507/93)

Si considerano aree tassabili:

- Tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- Tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- Qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri Enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;
- Infine, si considerano, altresì, tassabili le aree pertinenziali delle abitazioni purchè siano adibite a garage, posto macchina o box, confermando per le stesse le tariffe dell'abitazione principale ridotte *al* 10%.

**Art. 6**  
**Classificazione delle superfici tassabili**

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti diciotto categorie:

- 1- Abitazioni private, case occasionali, stagionali e di campagna con abbattimento del 70%;
- 2- Istituti religiosi, convitti, case di riposo, case di cura private;
- 3- Associazioni sportive, culturali, ricreative, associazioni onlus, ecc., sindacali, sedi politiche, emittenti radio-tv;
- 4- Autosaloni, teatri, cinematografi, aree scoperte e coperte di distribuzione di carburante;
- 5- Attività commerciali: cartolerie, edicole, tabacchi, articoli da regalo, gioiellerie, ottiche, autoscuole, vendita di elettrodomestici, vendita mobili, agenzie di viaggi, ecc...
- 6- Farmacie, sanitarie, vendita di frutta e verdura, alimentari in genere, carne e pesce, pane, pasticcerie, ecc...
- 7- Alberghi, pensioni, bar, ristoranti, sala convegni, trattorie, rosticcerie, paninerie;
- 8- Vendita di abbigliamento, calzature ed articoli sportivi;
- 9- Ferramenta locali ed aree vendita materiale edile, autoricambi;
- 10- Barbieri, parrucchieri, centri estetici;
- 11- Imprese artigiane: falegnami, fabbri, meccanici, elettrauto, carrozzieri, tipografie;
- 12- Studi professionali;
- 13- Scuole pubbliche, scuole private, consozi;
- 14- Uffici pubblici e privati (es. Asl, Ufficio registro, Ufficio collocamento, protezione civile, agenzie delle entrate, società in genere a prestazione di servizio) case di cura pubbliche;
- 15- Stabilimenti ed opifici industriali, laboratori di radiologia ed analisi cliniche, lavanderie;
- 16- Istituti di credito bancari, agenzie assicurative;
- 17- Garage, box ed autorimesse di pertinenza dell'abitazione principale;
- 18- Mercati, fiere rionali e similari.

## TARIEFFE PER METRI QUADRI DI SUPERFICIE

I categoria	€
II categoria	€
III categoria	€
IV categoria	€
V categoria	€
VI categoria	€
VII categoria	€
VIII categoria	€
IX categoria	€
X categoria	€
XI categoria	€
XII categoria	€
XIII categoria	€
XIV categoria	€
XV categoria	€
XVI categoria	€
XVII categoria	€
XVIII categoria	€

### Art. 7

#### Locali ed aree non utilizzate.

1. La tassa non è dovuta se il/i locale/i e le aree non vengono utilizzati.
2. Si considerano comunque utilizzati i locali o le aree dotati di ar attrezzature o quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per i locali ed aree medesimi e risultano attivati ed utilizzati uno dei segue energia elettrica.  
L'attivazione e utilizzazione dei servizi precedentemente elencati, caso, presupposto di utilizzo.

### Art. 8

#### Esclusioni

(Art. 62 D.Lgs. 507/93)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate purché come stabilito dall'art. 5, nonché quelli che risultino in o inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso de denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idor esibire sotto forma di autocertificazione, qualora non siano obietti- beneficio è peraltro limitato al solo periodo di effettiva mancata dell'immobile.
2. Non sono inoltre soggetti alla tassa:
  - i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale so- non possono produrre rifiuti (centrali termiche, locali tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos e sic di regola, presenza umana);

- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto ove ricorrono le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del Decreto Legislativo 507/93;
  - i locali e i fabbricati a servizio dei fondi rustici;
  - gli edifici adibiti all'esercizio di qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi con l'attività di culto;
  - gli stabili e le relative aree adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune.
3. Non si tiene, inoltre, conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.
  4. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta di una percentuale pari al 30%.

#### **Art. 9**

##### **Soggetti passivi.**

( Art. 63 D.Lgs. 507/93)

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

#### **Art. 10**

##### **Parti comuni all'edificio.**

(Art. 63 D.Lgs. 507/93)

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

#### **Art. 11**

##### **Locali in multiproprietà.**

(Art. 63 D.Lgs. 507/93)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
2. L'Ufficio Comunale può richiedere, ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in seguito di accertamento d'ufficio, all'amministratore di condominio, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori delle aree di locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati.

#### **Art. 12**

**Tariffe per particolari condizioni d'uso**  
(Art. 66 D.Lgs. 507/93)

- 1- A decorrere dal 1° Gennaio 2008 la tariffa è ridotta nelle percentuali e nei casi qui di seguito elencati:
- a) Riduzione del 30% nel caso di abitazione con unico occupante;
  - b) Riduzione del 30% nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
  - c) Riduzione del 30% nel caso di locali, diversi dalle abitazioni (esempio oleifici e simili, ecc.), ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
  - d) Riduzione del 40% nel caso in cui l'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risiede, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale con iscrizione nell'anagrafe degli italiani all'estero (A.I.R.E.);
  - e) Riduzione del 50% per le associazioni onlus senza fini di lucro;

Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui alle lettere precedenti sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 1 che precede; in difetto si provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art. 76 del D.Lgs. 507/93.

## 12 BIS

### Pratica del compostaggio come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici

1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggi. Il Comune, di concerto con la società dell'ATO RIFIUTI incentiva la pratica del compostaggio come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici praticato con i seguenti sistemi:
  - a. Compostiera "prefabbricata"; Contenitore areato, normalmente in commercio, in materiale plastico, dotato di un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo;
  - b. Compostiera artigianale autocostruita (*fai da te*): contenitore costruito in maniera autonoma in rete o in legno, di forma cilindrica o a parallelepipedo, dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una buona areazione ed un facile rivoltamento. Se la compostiera è collocata in centri urbani, per ragioni estetiche e di decoro, dovrà essere realizzata secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico al quale il cittadino avrà cura di rivolgersi;
  - c. Compostaggio in cumulo all'aperto: ricorda la "letamaia" fatta dagli agricoltori e consiste nell'accumulare lo scarto organico in modo da favorire l'arieggiamento, avendo l'accortezza di formare un cumulo di dimensioni minime di l - 1,50 m. come base ed un'altezza compresa tra metri 0,60 e m. 1,50;
  - d. Compostaggio in buche; si tratta di scavare una fossa ove porre il rifiuto organico, foderando le pareti ad esempio con del legno e prevedendo fori di drenaggio sul fondo.
2. Alle utenze domestiche che effettuano regolarmente il compostaggio domestico in conformità alle norme del presente Regolamento si applica, a richiesta degli stessi, una riduzione del 10% sulla tassa prevista per le abitazioni private.
3. Alle utenze non domestiche, che ai sensi del presente regolamento provvedono ad installare nelle aree di pertinenza dell'azienda idonea attrezzatura e/o appositi impianti per la produzione e il riutilizzo in proprio di compost dei rifiuti organici prodotti, si applica, a richiesta del legale rappresentante, una riduzione fino ad un massimo del 10% della tassa prevista.

## 12 TER

### **Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla tassa rifiuti per il compostaggio domestico**

1. Al fine di incentivare l'uso del compostaggio domestico l'Amministrazione comunale, di intesa con l'ATO Rifiuti, fornisce in comodato gratuito e nei limiti delle disponibilità, apposite compostiere ai cittadini che dispongano di un giardino o terreno ad uso esclusivo (un' area idonea di almeno 25 mq di scoperto di proprietà privata non pavimentata per componente del nucleo familiare) e che provvedano al compostaggio dei residui derivanti da potature, unitamente alla frazione umida dei rifiuti urbani in compostiere come specificate all'art.1/a comma 1 lettera a .
2. Fatto salvo il rispetto dei Regolamenti condominiali, possono altresì accedere all' iniziativa i condomini che possiedano un giardino o orto; per i condomini è ammesso l'utilizzo di un'unica compostiera per un numero massimo di quattro nuclei familiari a condizione che sia certificata dall'ATO Rifiuti e riconosciuta dall'Ufficio Tecnico Comunale l'idonea capacità e venga posizionata nella pertinenza alla quale hanno accesso diretto tutti gli utilizzatori.
3. Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio;
4. Nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente PRG è obbligatorio l'uso della compostiera chiusa di cui all'art1/a comma 1 lettere a) o b) e devono distare almeno mt. 2,00 dal confine ed almeno mt. 10,00 dalle abitazioni circostanti.
5. I sistemi di compostaggio di cui all'art1/a conuna 1 lettere c) e d) sono consentiti limitatamente alle case isolate e devono distare almeno 30 mt dalle abitazioni circostanti.
6. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato e devono essere obbligatoriamente collocati nell' area di pertinenza dell'abitazione preferibilmente in un luogo a parziale ombreggiamento in estate e soleggiato d'inverno.
7. L'utente si impegna ad evitare disagi ai vicini e ad informare ed a spiegare, assicurare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di ,eventuali contenziosi tra confinanti.
8. Per le utenze domestiche la riduzione della tassa rifiuti è applicata con riferimento alla superficie dell'abitazione di residenza anagrafica del richiedente e/o della seconda casa utilizzata come residenza estiva che il richiedente dichiara, con atto notorio, di utilizzare almeno per un periodo di mesi 5/anno.

## 12 QUATER

### **Condizioni generali di accesso alla riduzione sulla tassa rifiuti per la produzione in proprio di compost per le utenze non domestiche**

1. Alle utenze non domestiche che aderiscono a progetti specifici di raccolta differenziata dei rifiuti organici finalizzati alla produzione di compost, sarà riconosciuta la riduzione come prevista dall'art. 1/a comma 3.
2. Le utenze non domestiche che vogliono usufruire della riduzione dovranno dimostrare, alla Società dell'ATO RIFIUTI, di aver messo in atto idonea attrezzatura per la produzione e il riutilizzo in proprio dei rifiuti organici prodotti.
3. Per le utenze non domestiche la riduzione della Tassa ai sensi del presente articolo è applicata con riferimento alla superficie oggetto di Tassa secondo il regolamento comunale.
4. Tale riduzione sarà accordata per un periodo di tre anni e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di adesione al programma di compostaggio.
5. La società dell'ATO RIFIUTI ha la facoltà di effettuare appositi sopralluoghi al fine di

- verificare l'effettiva produzione e/o utilizzo di compost.
6. Le utenze non domestiche presenti nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente PRG non possono installare alcuna attrezzatura per la produzione in proprio di compost dei rifiuti organici.
  9. L'installazione di idonea attrezzatura per la produzione in proprio di compost da parte delle utenze non domestiche dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenti della azienda per cui si richiede lo sgravio.
  10. Le utenze non domestiche potranno utilizzare uno dei sistemi di compostaggio indicati all'art. 1/a del presente regolamento posizionando l'attrezzatura per la produzione in proprio di compost all'aperto, a una distanza di almeno mt. 10,00 dal confine ed almeno mt 30,00 dalle abitazioni circostanti.

**12 QUINQUEVES**

**Utilizzo del compost proveniente da sistemi di autotrattamento della frazione organica**

1. Presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.
2. Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di sgravio la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura.
3. Le utenze non domestiche dovranno dimostrare di utilizzare il compost prodotto in attività di giardinaggio e manutenzione del verde presso aree di propria pertinenza.
4. La destinazione del compost prodotto deve essere sempre verificabile con facilità ed esattezza. Non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento dello sgravio, utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale.
5. Con l'istanza di riduzione della tassa rifiuti il richiedente si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino di cui al successivo articolo tramite autocompostaggio, con riutilizzo per attività agricole, di giardinaggio od orticoltura.
6. La presentazione dell'istanza di riduzione agisce quale autocertificazione del richiedente che attesta di iniziare la procedura del compostaggio della frazione umida dei rifiuti, in proprio entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha presentato l'istanza.
7. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione Comunale o di personale dell'ATO RIFIUTI od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida.
8. Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata, su proposta del Servizio Ambiente con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sia stata revocata dovrà presentare nuova istanza l'anno successivo.

**12 SEXTIS**

**Rifiuti da compostare - "frazione umida"**

1. L'utente dovrà sottoporre a processo di degradazione nelle compostiere i rifiuti come sottospesificati per favorire il rapporto ottimale Carbonio/Azoto che deve essere di 25-30 a 1:
  - a) sono *residui ricchi di Carbonio* (marroni): fogliame carta, cortecce, gusci;

12

- b) sono *residui ricchi di Azoto*: resti di frutta e verdura, sfalci d'erba; questi elementi uniti alle restanti componenti del terreno (acqua, rocce, sali minerali) rigenerano il substrato fertile.
- L'utente si impegna a seguire la corretta pratica del compostaggio come di seguito specificato; dovrà, pertanto, seguire le regole per la produzione del compost quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi (quelli da giardino), un'adeguata areazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell'umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori.
  - Costituiscono rifiuti ottimali per il compostaggio i seguenti materiali elencati nella tabella A che vanno depositati nella compostiera con le modalità sotto specificate:

TAB. A - RIFIUTI OTTIMALI PER IL COMPOSTAGGIO	
MATERIALI	COME
1. a) scarti di frutta e verdura b) scarti vegetali di cucina c) gusci di uova d) ossa di animali e) gusci di molluschi vari f) fiori e foglie secche (non malate)	ridotti a pezzi
2. a) pane raffermo ed ammuffito b) pasta c) dolciume	tal quale
3. a) rametti b) trucioli c) cortecce d) potature	triturati
4. a) fondi di caffè b) filtri di tè c) foglie varie d) segatura e) paglia f) sfalci d'erba appassite g) carta comune, cartone h) fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette non colorate	tal quale

- Costituiscono rifiuti discreti per il compostaggio i seguenti materiali elencati nella tabella B che vanno depositati nella compostiera in quantità ridotte, con le modalità sotto specificate:

TAB. B - RIFIUTI DA UTILIZZARE CON CAUTELA	
MATERIALI	COME
1 a) bucce di agrumi non trattati b) avanzi di carne, pesce	ridotti a pezzi
2 a) salumi e formaggi b) piccole quantità di cenere c) lettiera di cani e gatti	ridotti a pezzi
3 a) foglie di piante resistenti alla degradazione	tal quale

- Costituiscono elementi dannosi per il compostaggio i seguenti materiali elencati nella seguente

Tabella C che non dovranno essere depositati nella compostiera:

**TAB. C - RIFIUTI DA NON UTILIZZARE PER IL COMPOSTAGGIO**

- a) Cartone plastificato
- b) vetri
- c) metalli
- d) batterie
- e) oli esausti
- f) riviste, stampe a colori, carta patinata in genere
- g) filtri di aspirapolvere
- h) tessuti
- i) piante infestanti o malate
- j) scarti di legname trattato con prodotti chimici (solventi, vernici ecc.)

6. L'utilizzo dei rifiuti nelle compostiere così come specificate nei precedenti commi 3 e 4 sono consentiti esclusivamente nelle compostiere a servizio delle case isolate e per le compostiere che distano almeno 5.00 mt. dalle abitazioni. Nelle le compostiere che distano meno di 5.00 mt dalle abitazioni non è consentito sottoporre al compostaggio i seguenti materiali:
- a) i materiali di cui al comma 3 Tabella A punto 2 a) *pane raffermo ed ammuffito*, b) *pasta*, c) *dolciumi*;
  - b) i materiali di cui al comma 4 Tabella B punto 1a) *bucce di agrumi* e b) *avanzi di carne, pesce*;
  - c) i materiali di cui al comma 4 Tabella B punto 3 a) *foglie di piante resistenti alla degradazione*

12 SEPTIS  
**Uso improprio delle compostiere**

1. Il mancato utilizzo, l'uso improprio o, comunque, difforme delle modalità e/o condizioni previste nel presente regolamento o anche successivamente impartite dal Comune, comporta la perdita della riduzione prevista dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fermi restando eventuali interessi e sanzioni previsti per altre violazioni al Regolamento stesso.
2. L'impianto di compostaggio deve essere attivato entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della richiesta di riduzione della tassa annuale relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La mancata attivazione nel termine indicato, verificata con apposito atto di accertamento, comporta il diritto del gestore del servizio alla piena applicazione della tassa annuale relativa al servizio per l'anno in corso.
3. Analoga procedura verrà attuata nel caso sia accertato l'uso improprio o difforme dalle presenti direttive.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme previste dal vigente Regolamento per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.
5. Ove non espressamente previsto dalla vigente normativa o dal Regolamento per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, si applicano le seguenti sanzioni:
  - Per violazione delle distanze dai confini o dalle abitazioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 360,00;
  - Per violazioni relative alle dimensioni del compost in buca è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di € 60,00 al € 360,00;

## TITOLO III

### DELLA TARIFFAZIONE

#### Art. 13 Obbligazione tributaria (Art. 64 D.Lgs. 507/93)

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno da diritto all'abbuono del tributo a decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
  - quando l'utente che ha prodotta la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata.
  - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

#### Art. 14 Esenzioni (Art. 67 D.Lgs, 507/93)

Sono esenti dal tributo:

1. le abitazioni, occupate esclusivamente da nuclei familiari composti da 1, 2 o più persone, di età superiore a 65 anni o disabili alle quali sia stata riconosciuta invalidità totale e permanente con inabilità lavorativa al 100% o cecità assoluta, previa apposita richiesta scritta, a condizione che l'interessato dichiari espressamente che il loro sostentamento deriva esclusivamente da pensione di importo pari o inferiore ad una pensione sociale o minima erogata dall'INPS, comprensiva delle maggiorazioni sociali spettanti e non risultino proprietari o usufruttuari di unità immobiliari, ad esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze.
2. gli stabili e relative aree di proprietà comunale, utilizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento delle proprie competenze istituzionali.

## **Art. 15**

### **Riduzioni**

**(Art. 67 D.Lgs, 507/93)**

A decorrere dal 1° Gennaio 2008 la tassa è inoltre ridotta nei seguenti casi:

1. attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver posto in atto interventi tecnico - organizzativi con effetti accertati di una minore produzione dei rifiuti o che agevolino il loro smaltimento o recupero: Riduzione sino al 35 %
2. La riduzione nei casi previsti al precedente 1° comma, è fissata dal Comune o dal Gestore del servizio su domanda documentata dell'utente in relazione all'intensità degli effetti accertati.
3. Riduzione del 50% per le imprese industriali e/o artigianali composte da giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e 40 anni costituite nell'anno 2011 o nell'anno 2012 per un periodo di 5 (cinque) anni.

## **Art. 16**

### **Copertura delle esenzioni e riduzioni.**

**(Art. 67 D.Lgs, 507/93)**

A partire dal Bilancio preventivo relativo all'Esercizio 2008 sarà individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui ai precedenti artt. 14 comma 1 e 15 commi 1 e 2,

## **Art. 17**

### **Gettito del tributo**

**(Art. 61 D.Lgs, 507/93)**

- 1 La tariffa della tassa è determinata, con atto del Sindaco, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati agli interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 3 e 67, comma 3, del decreto 507.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.

**Art. 18**  
**Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe.**  
(Art. 69 D.Lgs, 507/93)

La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 16, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

**Art. 19**  
**Unità immobiliari ad uso promiscuo**  
(Art. 62 D.Lgs, 507/93)

Allorchè nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

**Art. 20**  
**Tassa giornaliera di smaltimento**  
(Art. 77 D.Lgs, 507/93)

- 1- E' istituita la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
- 2- La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso divisa per 365.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti soli urbani.
- 4- L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, sui moduli predisposti dall'Ufficio competente.

## TITOLO IV

### DELLE DENUNCE – ACCERTAMENTI – RISCOSSIONI

#### Art. 21 Denunce (Art. 70 D.Lgs, 507/93)

- 1- I soggetti di cui all'art. 9 del presente Regolamento debbono presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune o dal Gestore del servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli Uffici comunali.
- 2- La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare con le stesse modalità, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare sulla denuncia.
- 3- Le variazioni delle superfici non dipendenti da cause soggettive dell'utente, hanno effetto dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui si sono verificate.
- 4- La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
- 5- La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- 6- L'ufficio comunale o il Gestore del servizio competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione.
- 7- In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati dalla tassa, gli uffici comunali invitano l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 del presente articolo.
- 8- Qualora, e solo quanto sia obiettivamente impossibile da parte dei soggetti obbligati, presentare la denuncia sui modelli di cui al quarto comma del presente articolo, si considererà valida anche la denuncia inviata per corrispondenza purchè contenente la misura e la destinazione d'uso delle superfici e delle aree soggette a tassazione.

**Art. 22**

**Norma transitoria per le prime denunce.**

(Art. 79 Comma 6<sup>c</sup> D.Lgs, 507/93 sostituito dall'art. 20 comma 1<sup>o</sup> lettera d) D.L. 3/95)

Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, sono presentate entro il 31/10/2008 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 2008.

**Art. 23**

**Accertamento**

(Art. 71 D.Lgs, 507/93)

- 1- In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 12, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. La stessa disciplina vale anche in caso di omessa denuncia. Difatti, l'Ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
- 2- Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo e conterranno gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi degli imponibili accertati, della tariffa applicata relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
- 3- Gli avvisi di accertamento conterranno altresì i termini e le modalità di ricorso avverso la Commissione Tributaria Provinciale.
- 4- Il funzionario responsabile del tributo con propria determina dovrà stabilire i criteri generali per l'effettuazione delle operazioni di accertamento.

# TITOLO V

## DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

### Art. 24

#### Poteri del Comune

(Art. 73 D.Lgs, 507/93)

- 1- Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio mediante rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'Ufficio comunale o il Gestore del servizio invierà al contribuente motivata richiesta scritta, da inoltrare mediante raccomandata o notifica, per esibire o trasmettere gli atti e i documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti entro dieci giorni da ricevimento della richiesta. Sempre ai fini del controllo il Comune può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- 2- In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile muniti di autorizzazione del sindaco, previo avviso da comunicare al contribuente almeno cinque giorni prima della verifica, accederanno agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.
- 3- In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

### Art. 25

#### Funzionario Responsabile

(Art. 74 D.Lgs, 507/93)

- 1- La Giunta Comunale con propria deliberazione designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2- Detta nomina dovrà essere comunicata alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, entro sessanta giorni dalla nomina.

### Art. 26

#### Rimborsi, sanzioni e interessi

(Art. 76 D.Lgs, 507/93)

- 1- Per i rimborsi e le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme previste dalla normativa vigente in materia.

- X
- 2- Le sanzioni previste nel citato articolo 76 vengono irrogate dall'Ufficio competente all'Accertamento del tributo.
  - 3- La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione interessi ed accessori.

**Art. 27**  
**Disposizioni finali e transitorie**

- 1- Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'approvazione della tassa, dal 1° Gennaio 2008.
- 2- E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle precedenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D.Lgs. 507/93 e dall'art. 20 del D.L. 07/01/1995, n. 3, e le diverse ricorrenze stabilite dalle medesime disposizioni e dal presente Regolamento, in sede di prima applicazione della nuova disciplina.